

Prot. n. 118/21

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Via Umberto I, n. 13

Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

Alla c.a. del Dirigente

Egregio Avvocato

ANTONIO ARNÒ

Alla c.a. del Responsabile del procedimento.

Egregio Dottore

SALVATORE FRANCIOSO

Galatina lì 10.08.2021

OGGETTO: ISTANZA DI RIESAME A.I.A. PROT. N. 13731 DEL 30 MARZO 2021, EX ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I., RELATIVA ALL'IMPIANTO IPPC COD. 3.1. SITO IN GALATINA (LE), DELLA SOCIETÀ COLACEM S.P.A. RISCONTRO ALLA NOTA DELLA PROVINCIA DI LECCE PROT. N. 30330 DEL 19.07.2021 E TRASMISSIONE DELLE INTEGRAZIONI IN RIFERIMENTO ALLA NOTA DI ARPA PUGLIA PROT. N. 23977/2021 DEL 04.06.2021.

COLACEM S.p.A. (di seguito, la "Società") formula il seguente riscontro rispetto alla nota della Provincia di Lecce prot. n. 30330 del 19.07.2021.

1. In merito al tema di cui ai punti 2 e 3 (abbassamento dei valori limite delle emissioni in atmosfera di COT e SO_x) ed al punto 4 (sperimentazione volta ad individuare maniche filtranti che siano in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di COT), si specifica quanto segue.

La disponibilità manifestata alla riduzione dei limiti massimi è conseguenza, soprattutto, dell'importante ed oneroso intervento di implementazione impiantistica realizzato a valle del precedente riesame nonché della corretta e oculata modalità di gestione dello stesso.

Il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) del cemento (di seguito "Bref"), che costituisce il repertorio delle esperienze e delle applicazioni realizzate in Europa nel settore ai fini dell'adozione delle Conclusioni sulle BAT, espressamente espone, al paragrafo 1.3.4.5, che nell'industria cementiera risultano normali emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) fino a 80 mg/Nmc (misurati come TOC) evidenziando che in alcuni casi, a causa delle caratteristiche delle materie prime, si possono avere emissioni sino a 120 mg/Nmc.

Al fine di una corretta conduzione degli impianti appare adeguato il limite giornaliero di 60 mg/Nmc proposto dalla scrivente Società; limite giornaliero in linea con le medie riportate al paragrafo 1.3.4.5 del Bref ed in linea con i limiti giornalieri contenuti in tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) vigenti in Italia per le cementerie con e senza utilizzo di CSS-R o CSS-C come combustibile alternativo.

A tale proposito si evidenzia che dall'analisi delle AIA rilasciate alle principali aziende cementiere italiane risulta che i valori limite previsti per le emissioni in atmosfera del COT sono variabili e mediamente sono compresi tra 50 e 80 mg/Nmc come valore medio giornaliero.

Il Bref, inoltre, al paragrafo 1.4.5.4 evidenzia che nelle cementerie europee risultano normali concentrazioni di emissioni in atmosfera di TOC fino a 40 mg/Nmc **come media annua** (che possono risultare anche maggiori in funzione delle caratteristiche delle materie prime). Per la cementeria di Galatina potrebbe quindi essere inserito, oltre al valore limite per la media giornaliera di 60 mg/Nmc, un valore limite **per la media annuale di emissioni di COT pari a 40 mg/Nmc**, in linea con il Bref.

Sempre al paragrafo 1.4.5.4 del Bref, viene indicata come necessaria la "valutazione" (e non l'imposizione) di sistemi di assorbimento su carboni attivi solo in caso di elevate concentrazioni di VOC.

In base a quanto esposto tale indicazione del Bref deve ritenersi rivolta a casi nei quali ci si discosti in maniera sensibile dal limite di 80 mg/Nmc come media giornaliera o di 40 mg/Nmc come media annua, fattispecie che nella presente vicenda non ricorrono.

In merito a questo aspetto, il Bref dà riscontro di un unico caso di applicazione di filtro a carboni attivi in una cementeria svizzera evidenziando che si tratta di un caso singolare dovuto a particolari condizioni locali ed all'utilizzo di particolari rifiuti come combustili alternativi.

Infatti, l'installazione del suddetto filtro a carboni attivi è avvenuta negli anni 90 nell'ambito di un progetto che prevedeva l'utilizzo come combustibili presso la cementeria in questione, oltre ai rifiuti normalmente impiegati, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli scarichi idrici della città di Zurigo.

Il Bref evidenzia espressamente l'altissimo costo di costruzione e di gestione del sistema e dà atto del fatto che si è trattato di uno studio con finanziamento pubblico.

Da notizie raccolte risulta, inoltre, che:

- il sistema è andato incontro ad un grave incidente, incendiandosi;
- allo stato attuale, questo tipo di filtro non è stato realizzato in nessuna altra cementeria nel mondo;
- la società che lo ha progettato e costruito non ne ha prodotto nessun altro esemplare.

Tale tecnica, conseguentemente, è stata solo enunciata come esperienza nel Bref ma non è stata consolidata nelle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.03.2013, che costituiscono l'unico documento di valore legale.

Pertanto le concentrazioni di COT nelle emissioni della cementeria di Galatina, nella quale non avviene alcuna cocombustione di combustibili alternativi, dovute esclusivamente alle caratteristiche delle materie prime del luogo, rientrano ampiamente nei range presi in considerazione dal Bref e sono nella media di

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
----------------	---	--	---	--

quelle riscontrate ed autorizzate in tutte le cementerie d'Italia.

Ne consegue che in applicazione delle Conclusioni sulle BAT e, per quanto a tale scopo utilizzabile, del Bref, non sarebbe necessario valutare alcun intervento aggiuntivo in relazione alle suddette concentrazioni di COT, essendo già stati effettuati tutti gli interventi tecnici previsti per l'adeguamento della cementeria di Galatina alle BAT.

Si è comunque proceduto ad un confronto con i principali costruttori di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera nell'industria del cemento (Elex, Redecam e CTP), da cui è emerso che gli stessi non hanno mai affrontato la progettazione di filtri a carboni attivi nell'industria del cemento in quanto esistono problemi tecnologici per l'applicazione di questa tecnologia nelle linee di cottura del clinker. Ciò nonostante si conferma la disponibilità a testare in via sperimentale e provare tecniche per verificare se sia possibile intervenire ulteriormente con altre tecnologie sulla riduzione delle concentrazioni di COT, così come illustrato nella nota prot. n.109/21 del 15.07.2021 trasmessa da Colacem S.p.A. a Codesto spett. le Ente il 15.07.2021.

La suddetta sperimentazione, per la quale esistono studi preliminari relativi agli effetti sulle emissioni in atmosfera di COT, verrà svolta in collaborazione con i principali produttori di sistemi di filtrazione delle emissioni in atmosfera dell'industria cementiera.

Si precisa che la sperimentazione sopra menzionata in tanto è proponibile, in quanto la cementeria di Galatina è stata già oggetto di recenti e aggiornati interventi di adeguamento impiantistico, che hanno consentito di assicurare un livello molto avanzato di prestazioni impiantistiche e di ridurre l'emissione di COT in atmosfera.

Relativamente alla concentrazione di SO_x nell'emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker, l'azienda, oltre al valore limite giornaliero di 130 mg/Nmc proposto con la nota prot. n. 109-21 del 16.07.2021, propone l'introduzione anche del **valore limite medio annuale corrispondente a 50 mg/Nmc**.

I suddetti valori limite sono pienamente in linea con quanto stabilito dalle Conclusioni sulle BAT per il cemento.

Infatti, introducendo il suddetto valore limite annuale viene assicurato il rispetto del flusso di massa annuo riferito al valore minimo del BAT-AEL associato alla BAT 21 delle Conclusioni sulle BAT per il cemento corrispondente a 50 mg/Nmc, mentre il valore limite giornaliero più elevato (130 mg/Nmc), di molto inferiore al valore massimo del BAT-AEL associato alla BAT 21 (400 mg/Nmc) delle Conclusioni sulle BAT per il cemento, consente unicamente di gestire situazioni particolari imprevedibili dovute al contenuto variabile di zolfo nelle materie prime (calcare e argilla).

Circa eventuali e non credute criticità derivanti da un approfondimento della VIS ogni valutazione non potrà che essere successiva all'eventuale oggettivo e scientifico accertamento di tali eventuali criticità che, allo stato della valutazione già in atti non risultano emergere.

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale Sede Legale Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia Società assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte di Financo S.r.l.	Sede Operativa Via C. D'Otranto 73013 Galatina (LE) Italia T. +39 0836 569051/2 info@colacem.it PEC: colacemspa@legalmail.it www.colacem.it	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Perugia al n. 01157050541 REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	Capitale Sociale € 100.000.000 interamente versato
----------------	---	--	---	--

2. In riferimento all'argomento di cui al punto 6 (end of waste), si rappresenta che la cementeria non produce end of waste, mentre nel ciclo produttivo sono effettuate esclusivamente operazioni di recupero di rifiuti come materia.

Si osserva che la nozione euro-unitaria di end of waste è disciplinata dall'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, il cui paragrafo 1 prevede che taluni "rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

Come discende sia dalla lettera sia dalla ratio della norma, essa disciplina determinate sostanze od oggetti che costituivano rifiuto e cessano di essere tali a seguito di un trattamento di recupero o di riciclaggio, in esito al quale possono essere utilizzati come normali prodotti, senza impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La nozione di prodotto, non dettata a livello normativo, è stata ricavata dalla ricostruzione logico-sistematica della disciplina in materia di rifiuti e definita come lo "scopo primario di un procedimento produttivo", come sinteticamente e incisivamente ritenuto dall'Avvocato Generale nella celebre causa Euro Tombesi et alii (Corte Giust., 25 giugno 1997, in cause riunite C-304/94; C-330/94; C-342/94; C-224/95).

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, l'EOW si applica qualora un rifiuto abbia costituito "oggetto di un'operazione di recupero completo, la quale comporti che la sostanza di cui trattasi ha acquisito le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima", con la certezza dell'utilizzo e dell'assenza di impatti globali negativi per l'ambiente o la salute umana (Corte Giust., 7 marzo 2013, in causa C-358/11, Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue; sul punto cfr. anche European Commission, Directorate-General Environment, Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, 2012, pagg. 22 e ss.).

Le disposizioni europee in materia di end of waste di cui sopra sono state recepite nell'ordinamento italiano, per quanto rileva, dall'art. 184-ter (definizione di end of waste, "cessazione della qualifica di rifiuto") del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recentemente modificata dal D.L. 77/2021 e s.m.i.

Ai sensi del quadro normativo citato, non è sufficiente che sia posta in essere un'operazione di recupero di rifiuti per ritenere applicabile la disciplina dell'end of waste, mentre occorre che il recupero del rifiuto comporti che il rifiuto acquisisca le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima.

Colacem S.p.A.	Società per Azioni Unipersonale	Sede Operativa	Codice Fiscale - Partita IVA - Iscrizione al	Capitale Sociale
Sede Legale		Via C. D'Otranto	Registro delle Imprese del Tribunale di	€ 100.000.000
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia		73013 Galatina (LE) Italia	Perugia al n. 01157050541	interamente versato
Società assoggettata ad attività di direzione		T. +39 0836 569051/2	REA n. 126367 C.C.I.A.A. PG	
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.		info@colacem.it		
		PEC: colacemspa@legalmail.it		
		www.colacem.it		

Tanto è previsto in modo chiaro anche dalle Linee Guida SNPA n. 23/2020, ai sensi delle quali: “L’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto” (pag. 5).

Tanto non avviene nel ciclo produttivo di Colacem, come debitamente descritto dall’AIA, in cui le operazioni di recupero di rifiuti ne prevedono l’impiego in sostituzione di materie prime, senza che l’esito dell’operazione consista nella trasformazione di detti rifiuti in prodotti.

Per l’effetto, anche alla luce delle predette Linee Guida, nel presente procedimento non sussistono i presupposti tecnico-giuridici per l’applicazione della disciplina dell’end of waste.

3. Riguardo al punto 7, si fa presente che il lotto di produzione è costituito dal quantitativo di ogni tipologia di cemento prodotto nell’arco di un anno, lasso di tempo minimo compatibile con la tipologia del processo produttivo. Nella tabella allegata sono riportati i quantitativi di ogni rifiuto non pericoloso recuperabile utilizzato per la produzione di ciascuna tipologia di cemento nel 2020; detta tabella verrà compilata annualmente.

4. Come indicato al punto 8 della nota della Provincia di Lecce prot. n. 30330 del 19.07.2021, la Società provvederà ad eseguire, sui rifiuti non pericolosi recuperati come materia, campionamenti al fine di determinare i parametri analizzati dai produttori di detti rifiuti, valutando di caso in caso eventuali ulteriori parametri da ricercare in funzione delle caratteristiche dei rifiuti in questione, integrando le determinazioni analitiche sui rifiuti recuperabili in ingresso alla cemeniteria previste dalla vigente AIA.

I suddetti campionamenti e determinazioni analitiche verranno eseguiti, come stabilito dal piano di monitoraggio e controllo della vigente AIA, con cadenza semestrale per quanto riguarda le ceneri e con cadenza annuale per quanto riguarda gli altri rifiuti non pericolosi recuperabili.

5. In merito al tema di cui al punto 10 (VIS) la Società ribadisce che – come riconosciuto anche dalla CTU – la redazione della VIS nella presente fattispecie a rigore non è prevista da alcuna norma di legge applicabile.

Pertanto, il suo esperimento risponde ad una disponibilità manifestata dalla Società in un’ottica di leale collaborazione con gli Enti e di un ulteriore eventuale miglioramento del quadro emissivo, ove ciò risultasse opportuno all’esito della VIS, senza tuttavia prestare acquiescenza sul punto né alla CTU sopra menzionata, né alle richieste di codesta spett.le Provincia.

Si osserva, inoltre, che l’art. 5, comma 1, lett. b-*bis* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. definisce la VIS come “elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute”, per cui la predisposizione dello studio di impatto sanitario da parte del professionista incaricato dalla Società, così come la sua implementazione da parte del professionista medesimo in coerenza con il parere di ARPA Puglia del 4 giugno 2021, risultano legittimi e coerenti con il quadro normativo vigente e, oltretutto, paiono confermati dalle stesse conclusioni della CTU, ai sensi della quale la

redazione di uno studio da parte della Pubblica Amministrazione “ [...] *non si configura geneticamente come lo strumento idoneo a valutare in termini di rischi sanitari lo specifico contributo associato alle attività della ditta Colacem, anche in considerazione del fatto che la realizzazione dello studio non è affidato al proponente, in grado di formulare scenari alternativi in funzione delle proprie scelte strategiche di esercizio degli impianti pur nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, ma ad Enti pubblici, seppure dotati di elevata competenza*”[cfr. CTU, pag. 100/169, sottolineatura aggiunta].

Tanto premesso, la Società allega la VIS redatta dal consulente tecnico di propria fiducia.

Qualora la Provincia ritenesse comunque di disporre che la VIS sia non solo verificata, ma addirittura predisposta da un soggetto pubblico, si ritiene necessario che sia assicurata l'imparzialità e la terzietà del soggetto incaricato di effettuarla e, in tale prospettiva, si chiede che tale soggetto pubblico non sia individuato in enti già indicati da altri soggetti che partecipano al procedimento sostenendo posizioni – per vero aprioristiche – antitetiche a quelle della Società, come ad esempio avvenuto con le osservazioni di SISPED del 9 luglio 2021, a cui la Provincia di Lecce ha assegnato il numero di protocollo 0029109/2021 del 12 luglio 2021.

Si formula, in ogni caso, espressa riserva di tutela in giudizio.

In allegato si trasmette:

- tabella riepilogativa relativa ai quantitativi di rifiuti non pericolosi recuperabili utilizzati per la produzione di cementi nell'anno 2020;
- documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia con la nota prot. n. 23977/2021 del 4 giugno 2021, costituita da:
 - ✓ All. 1_Relazione tecnica (rev. 1, agosto 2021);
 - ✓ All. 1.1_Piano di monitoraggio e controllo (rev. 1, agosto 2021);
 - ✓ All. 7.1_Relazione valutazione previsionale impatto acustico (agosto 2021);
 - ✓ All. 16_Verifica di esclusione dalla relazione di riferimento (agosto 2021);
 - ✓ Valutazione di impatto sanitario – VIS (luglio 2021);
 - ✓ Relazione integrativa su VIS in risposta alla nota di ARPA Puglia prot. 23977/2021 del 04.06.2021 (agosto 2021).

Galatina lì 10.08.2021



COLACEM

 forte • sostenibile

STAB.TO DI GALATINA

IL DIRETTORE

Documento firmato digitalmente
CAFARO GAETANO